



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Amina Simonetti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **58388/2008** promossa da:

DOLORES LARREULA (C.F. LRRDRS29D50Z131J), **MICHEL SUSCETTA** (C.F. SSCMHL57B22Z110Z), con il patrocinio dell'avv. GARLASCHINI TIZIANA e dell'avv. PRANDINA CARLO (PRNCRL73C23F2050) VIA DELLA PIEVE, 1 24060 CASAZZA; , elettivamente domiciliato in VIA DE NOTARIS, 50/A 20128 MILANO presso il difensore avv. GARLASCHINI TIZIANA

ATTORI

contro

COMUNE GARBAGNATE MILANESE (C.F. 00792720153), con il patrocinio dell'avv. MATARAZZO DIEGO MARIA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA RUGABELLA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. MATARAZZO DIEGO MARIA ALESSANDRO

CONVENUTO

PUNTO SERVICE SCARL (C.F.01645790021), con il patrocinio dell'avv. TOSI PAOLO e dell'avv. BRUNO PAY, elettivamente domiciliato in VIA PALEOCAPA, 6 20121 MILANO presso il difensore avv. TOSI PAOLO

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.11.2012 che qui si intendono interamente richiamati.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato Dolores Larreula e Suscetta Michel convenivano in giudizio il Comune di Garbagnate Milanese deducendo che:

- Dolores Larreula, nata il 10 aprile 1929, è persona anziana che beneficia del servizio di assistenza domiciliare da parte del Comune convenuto;
- il servizio, consistente nell'assistere la donna nella cura dell'igiene personale completa (bagno in vasca), viene erogato una volta a settimana dalla società cooperativa Punto Service a r.l., in qualità di impresa appaltatrice del comune;

- in data 23.5.2007, l'assistente domiciliare, nel pulire il bagno, ometteva di prestare assistenza all'attrice la quale cadeva a terra riportando lesioni varie agli arti inferiori;
- a seguito del sinistro, il figlio dell'infortunata, Suscetta Michel, fu costretto ad occuparsi personalmente e quotidianamente della madre, sostenendo sacrifici di carattere economico.

Per tali motivi, gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità ex art. 2049 c.c. del Comune di Garbagnate Milanese per il fatto illecito commesso dall'assistente domiciliare e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (spese mediche) e non patrimoniali (danno biologico, morale ed esistenziale) subiti da Dolores Larreula e dei danni patrimoniali subiti da Suscetta Michel.

Si costituiva tempestivamente il Comune di Garbagnate eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva rilevando che l'assistente domiciliare cui era stata ascritta la condotta illecita non era dipendente comunale, bensì di Punto Service s.c.ar.l., società cui era stata affidata in autonomia, come appaltatrice, la gestione dei servizi di assistenza domiciliare; contestava i fatti allegati dagli attori e l'esistenza dei danni dedotti in causa. Inoltre la convenuta chiedeva ex art. 269 c.p.c. il differimento della prima udienza per la chiamata in manleva di Punto service s.c.ar.l..

Si costituiva altresì Punto Service s.c.ar.l. chiedendo il rigetto delle domande attoree, non contestava però il fatto storico costituito dalla caduta di Larreula Dolores durante il servizio di assistenza domiciliare il 23.5.2007; chiedeva il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. per la chiamata in manleva della compagnia di assicurazioni Milano Ass.ni. spa.

Si costituiva infine Milano Assicurazioni spa contestando l'addebito di responsabilità in capo a Lorena Vasconez, la dipendente di Punto Service s.c.ar.l. che stava assistendo l'attrice al momento della caduta, e la quantificazione del danno, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La causa è stata istruita mediante l'escussione della testimonianza di Lorena Vasconez e ctu medico legale volta ad accertare l'entità del danno biologico riportato da Dolores Larreula ed a quantificare le spese mediche occorse, valutando la necessità di sostenere spese mediche in futuro.

Occorre in primo luogo pronunciarsi sulla questione preliminare di merito si difetto di legittimazione passiva eccepita dal Comune di Garbagnate Milanese in comparsa di costituzione e risposta (pag. 4). Gli attori fondano la domanda risarcitoria nei confronti dell'ente convenuto su un duplice titolo: l'asserito rapporto di immedesimazione organica tra gli addetti al servizio di assistenza domiciliare e l'ente, rapporto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, farebbe sorgere in capo all'amministrazione pubblica una responsabilità diretta per l'attività del proprio dipendente qualora riferibile *"alla sfera delle attribuzioni proprie dell'ufficio per il conseguimento del fine istituzionale dell'organo"*, e l'artt. 2043- 2049 c.c. poiché il Comune di Garbagnate, in qualità di committente, avrebbe impartito specifiche direttive a Punto Service per l'esecuzione del contratto, relegando l'appaltatore al ruolo di mero esecutore materiale del servizio. In relazione al primo titolo si osserva che tra l'addetta al servizio di assistenza domiciliare Lorena Vasconez e l'ente pubblico convenuto non sussiste alcun rapporto di immedesimazione organica in quanto: l'addetta non era dipendente dell'ente pubblico territoriale bensì di Punto Service s.c.ar.l. società appaltatrice dei servizi di assistenza domiciliare, come peraltro riconosciuto dagli stessi attori (doc. 14 attori) e non contestato da Punto Service; inoltre non esercitava alcuna pubblica funzione intesa – in senso stretto – come esplicazione di un potere attribuito dalla legge ad un organo pubblico per la persecuzione di un pubblico interesse: consegue l'infondatezza della domanda fondata richiamando una responsabilità dell'ente pubblico ex art. 28 Cost.

In relazione al secondo titolo si rileva, invece, la sussistenza di legittimazione passiva in capo Comune di Garbagnate il quale non contesta il rapporto contrattuale intercorso con Punto Service s.c.ar.l. bensì la circostanza, allegata dagli attori nella prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., secondo cui l'ente convenuto si sarebbe ingerito nell'attività svolta dalla società appaltatrice con direttive specifiche tali da annullare, o diminuire grandemente, l'autonomia gestionale di quest'ultima: infatti, ove taluno si avvalga per compiere

un determinato lavoro o servizio di persona alle dipendenze altrui, assumendone, però, in proprio la direzione e vigilanza, deve essere considerato committente, ai fini della responsabilità ex art. 2049 c.c.. Ciò premesso, si procede ad esaminare la sussistenza dei fatti giuridici allegati a sostegno nel merito le domande attoree.

In merito alla domanda risarcitoria formulata da Dolores Larreula

Il giorno 23 maggio 2007 Lorena Vasconez, sentita come testimone all'udienza del 24 ottobre 2011, si trovava quale dipendente di Punto Service scarl, presso l'abitazione di Dolores Larreula in qualità di addetta all'assistenza domiciliare di anziani ed riferiva di aver accompagnato l'attrice *"per farsi il bagno nella vasca"*; terminato il bagno, la sig.ra Vasconez aiutava l'attrice ad asciugarsi e a rivestirsi di biancheria intima; su indicazione dell'attrice procedeva poi a pulire la vasca e mentre l'anziana si accingeva a uscire dal bagno per recarsi nella camera da letto n camera e la Vasconez si trovava di spalle, perdeva l'equilibrio cadendo a terra sebbene l'assistente riferiva di averla sorretta *"fin quando ho potuto"*, facendola poi sedere a terra. L'episodio si verificava ancora dentro alla stanza da bagno quindi mentre l'attrice si accingeva ad uscirne da sola, non accompagnata dall'assistente intenta a pulire la vasca. A seguito della caduta Dolores Larreula lamentava un dolore nella regione lombare ed alla caviglia e presentando una *"tumefazione reg. malleolare esterna TT. dx"*; chiamato il 118 veniva ricoverata al Pronto Soccorso dell'Ospedale "G. Salvini" di Garbagnate, le veniva diagnosticata una *"infrazione malleolo peronale dx"* (doc. 1 fascicolo attori) per la quale veniva predisposto uno stivaletto gessato.

L'attività di assistenza domiciliare, come si evince dal contratto d'appalto stipulato tra il comune convenuto e Punto Service s.c.ar.l. (doc.1 fascicolo comune), consta di una serie di mansioni, descritte dettagliatamente dall'art.3 del contratto tra cui anche il c.d. governo della casa, ovvero sia la pulizia degli ambienti domestici, la spesa, la preparazione dei pasti etc., volte a tutelare la persona che beneficia di tali servizi, consentendole *"il mantenimento dell'autonomia nella propria abitazione e la permanenza nel proprio ambito familiare"*, prevenendo e riducendo *"le condizioni che conducono alla marginalità sociale e all'esclusione"* (art. 2, punti a) e b)). Peraltro nel compimento delle mansioni indicate nel contratto d'appalto risulta essere di primaria importanza, nonché fine ultimo del servizio reso, la cura e la salvaguardia della persona del beneficiario; di conseguenza l'esecuzione degli obblighi contrattuali che non attengono strettamente alla cura della persona del beneficiario deve comunque conformarsi al fine ultimo dell'assistenza domiciliare e non può da esso prescindere. In altre parole, attenendosi al caso di specie, la pulizia dei locali e della vasca da bagno non poteva essere effettuata a discapito della sicurezza dell'attrice; l'assistente avrebbe dovuto prima mettere in sicurezza Dolores Larreula, accompagnandola fuori dal bagno, eventualmente facendola sedere e solo in un secondo momento occuparsi di pulire il bagno, asciugando l'acqua eventualmente presente sul pavimento. Invece Lorena Vasconez non si atteneva a queste indicazioni avendo lasciato la sua assistita e non essendosi preoccupata di accompagnarla fuori dalla stanza da bagno e assicurata in una posizione priva di rischi; nella stanza da bagno dopo che l'assistita aveva fatto il bagno sussisteva un pericolo di scivolamento che in concreto si verificava.

Della condotta imprudente dell'addetta all'assistenza domiciliare risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. Punto Service s.c.ar.l. quale datore di lavoro, nei confronti direttamente della danneggiata attrice in virtù dell'estensione della domanda risarcitoria effettuata dagli attori in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1; si rileva che Punto Service scarl non ha mai contestato il rapporto di lavoro dipendente intercorrente con Lorena Vasconez né che quest'ultima abbia agito nell'ambito delle mansioni affidatele. Nessuna responsabilità va, invece, ascritta al Comune di Garbagnate il quale si era limitato ad impartire direttive alla Punto Service e non direttamente all'assistente Vasconez, direttive riguardanti la sola programmazione degli interventi di assistenza domiciliare, come previsto dall'art. 8 del contratto d'appalto (doc. 1 fascicolo comune convenuto); la gestione in concreto degli interventi, quindi l'individuazione delle modalità con cui il servizio doveva essere svolto, spettava a Punto Service s.c.ar.l. (come peraltro emerge dall'art. 9 del

contratto d'appalto), la quale avrebbe dovuto impartire ai propri dipendenti le istruzioni necessarie ad evitare incidenti come quello dedotto in causa dagli attori. Pertanto, le domande formulate dagli attori nei confronti del Comune di Garbagnate Milanese devono essere rigettate.

Si procede, ora, alla quantificazione del danno dedotto in causa da Dolores Larreula. Dai documenti medici agli atti emerge che l'attrice riportò un trauma contusivo lombare, un trauma distorsivo della tibio-tarsica destra con frattura composta del malleolo peronale, lesioni per le quali il CTU, concordando con i consulenti di parte, ha quantificato complessivamente un danno biologico pari al 2%, tenuto conto del fatto che i rilievi di carattere obiettivo emersi durante la visita medica sono da ricollegare *"in larga misura all'età senile del soggetto, che presenta numerose e importanti patologie"* non riconducibili al sinistro di cui è causa; la ctu ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 28 giorni ed al 50% per 20 giorni. Le conclusioni della ctu sono fatte proprie dal Tribunale perché fondate su ampia e congrua motivazione sulla quale nulla hanno rilevato le difese.

Il danno non patrimoniale alla salute, diritto inviolabile dell'individuo tutelato dalla costituzione (art. 32 Cost.), la cui lesione è risarcibile ex artt. 2043, 2059 c.c. e art. 32 Cost. (Cass. SU sent. 26972-75/2008), non può che essere liquidato in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. mancando criteri legali cogenti di riferimento applicabili alla situazione dedotta in giudizio e il Tribunale ritiene di orientare la propria valutazione equitativa rifacendosi ai criteri espressi dalla Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2013, piuttosto che ai parametri di cui all'art.139 D Lgs 209/2005. In particolare ritiene questo giudice che, fuori dai casi di cogente applicazione dell'art.139 del D Lgs 209/2005, espressamente previsto per il risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i criteri e le misure di cui alla citata norma (art. 139) non possano trovare applicazione neanche come parametro di riferimento per la valutazione equitativa del danno biologico permanente di lieve entità, causato da altri fatti illeciti; tale conclusione si fonda sulla considerazione che le esigenze sottese alla normativa del D Lgs 209/2005, di contenere la misura di liquidazione del danno per moderare (controllare) il costo delle polizze, a fronte di un sicuro risarcimento garantito dall'assicurazione obbligatoria, dall'azione diretta del danneggiato contro la compagnia di assicurazione del responsabile civile o dalla possibilità di agire anche contro l'assicuratore del veicolo utilizzato (ex art. 149 d lgs 209/2005), non sussistono negli altri casi di responsabilità civile per fatto illecito. L'applicazione delle misure di cui all'art.139 D Lgs 209/2005 al di fuori del fatto illecito da sinistro della circolazione stradale comporterebbe l'effetto di contenere il risarcimento dovuto entro limiti ingiustificati che potrebbero non assicurare l'integrale ristoro, senza trovare come giusto bilanciamento la sicurezza del pagamento del risarcimento. Nel sistema, quindi, il legislatore, anche al fine di contenere il costo dell'assicurazione obbligatoria, ha introdotto una misura di risarcimento delle micro lesioni derivanti da sinistri della circolazione stradale che si giustifica solo in quel particolare ambito e risulta invece iniqua se estesa alle lesioni derivanti da altri fatti illeciti, in relazione ai quali non sussiste né l'esigenza sopra indicata (contenere i costi delle polizze), né il contro bilanciamento del sicuro risarcimento, garantito dalla presenza dell'assicurazione RCA obbligatoria. Tale correlazione tra contenimento del risarcimento e assicurazione obbligatoria è confermata dal decreto 158/2012, convertito in L 189/2012, che con l'art. 3 comma 3 ha esteso i criteri risarcitori di cui all'art. 138 e 139 D Lgs 209/2005 ai danni derivanti da colpa medico professionale, in un contesto in cui è prevista (art. 3 co 3 lett e) decreto legge 138/2011 conv. in L148/2011, richiamato dall'art.3 co 2 del decreto 158/2012 conv. in L 189/2012) l'introduzione di un sistema di assicurazione obbligatoria.

Né vale a superare questo ragionamento la circostanza che, nel caso di specie, vi sia in concreto la presenza di una compagnia di assicurazione (Milano assicurazioni spa) che ha assunto come oggetto di polizza la responsabilità civile del responsabile dell'illecito (Punto Service scarl) e ciò in quanto, in primo luogo, si tratta di assicurazione contro cui il danneggiato non ha azione diretta; in secondo luogo, perché la presenza

della compagnia di assicurazione e della copertura assicurativa costituisce un elemento di mero fatto, relativo alla specifica situazione concreta, ma non generalizzabile; se si dovesse poi giungere alla conclusione di liquidare il danno biologico per lesioni di lieve entità conseguenza di un illecito diverso da quello della circolazione stradale sulla base dei criteri di cui all'art. 139 d lgs 209/2005 utilizzati come criteri cui orientare la liquidazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c. nelle sole ipotesi in cui in concreto sussiste una compagnia di assicurazione della responsabilità civile del responsabile dell'illecito, escludendo invece il ricorso a tali criteri ove non vi sia una copertura assicurativa, si verrebbe al risultato di liquidare diversamente identiche lesioni sempre generate da fatti illeciti e ciò sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Non si ravvisa, invece, alcun contrasto con l'art. 3 della Costituzione liquidando secondo misure e valori differenti le medesime lesioni di lieve entità a seconda del fatto causativo, se da circolazione stradale o se da "altro fatto illecito", perché, come si è detto, si tratta di situazioni differenti che trovano diversa tutela, ove la misura contenuta del risarcimento nel primo caso trova compensazione nel sicuro ristoro. Invece, se la liquidazione del danno biologico da "altro fatto illecito" avviene utilizzando le tabelle del tribunale di Milano si consegue il fine di garantire sempre uniformità di trattamento: il ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico risponde, infatti, anche ad esigenze di equità e di rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), come ritenuto anche dalla Corte di legittimità per la quale *"Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono"* (Cass 12408/2011), orientamento da cui questo giudice non intende discostarsi.

Tenuto conto di quanto sopra, dell'entità del danno e dell'età della danneggiata al momento di cessazione del periodo di inabilità temporanea (78 anni), della percentuale di invalidità biologica permanente (2%) il danno non patrimoniale si liquida in:

- € 1.898,00 per il danno biologico permanente

- € 2.976,00 per il danno da invalidità temporanea (indennità giornaliera pari a € 96), **per un totale di € 4.874,00, oltre ad € 590,80 per interessi compensativi**, dato il ritardo nell'adempimento, calcolati con strumento informatico secondo l'insegnamento della S.C. di Cassazione (S.U. sent. n. 1712/1995).

Si accoglie inoltre la domanda di rimborso delle spese mediche sostenute dall'attore (doc. 3), ritenute congrue e necessarie dal ctu, e quantificate in € 156,63. Trattandosi di credito risarcitorio, la somma va liquidata in moneta attuale, ragguagliando il valore della moneta utilizzando gli indici Istat di incremento dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai, a cui si aggiungono gli interessi compensativi che vengono calcolati con strumento informatico secondo l'insegnamento della corte di legittimità (Cass. SU sent 1712/1995) a decorrere da una data mediana rispetto a quelle delle singole voci di spesa (15 giugno 2007); pertanto, si riconosce la somma di **€ 198,80, di cui € 177,00 per capitale, oltre ad € 240,00 per relazione valutativa medico legale ante causam ed € 21,80 per interessi.**

Considerato che le tabelle del Tribunale di Milano cui si è fatto riferimento contengono già nei valori espressi una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza, sia fisica che psichica; considerato il fatto che in citazione non è stato allegato alcun ulteriore

elemento su cui possa fondarsi una particolare personalizzazione del danno, si ritiene di non aumentare il valore espresso per la percentuale di invalidità permanente riconosciuta dalle Tabelle di Milano.

In merito alla domanda risarcitoria avanzata da Suscetta Michel si osserva quanto segue. Il danno lamentato da quest'ultimo, il quale afferma di essersi dovuto occupare della madre per tutta l'estate del 2007 (pag. 2 citazione), consiste nella perdita di indennità supplementari al salario mensile, essendo stato costretto a rinunciare ad ore di lavoro straordinario, notturno e domenicale, perdita di ticket restaurant, nonché di permessi e ferie utilizzati per accudire la danneggiata, oltre a spese di cancelleria e per gli spostamenti in macchina.

Dalla lettera di richiesta ricovero redatta dal settore servizi sociali del Comune di Garbagnate il giorno dopo al sinistro (doc. 1 fascicolo attori) si legge che Dolores Larreula, vedova settantottenne, viveva sola nel suo appartamento e che l'unico referente, ovvero l'unica persona che potesse prestarle assistenza, era il figlio Michel Suscetta. Come rilevato dall'assistente sociale Rosella Amorese, l'attrice a seguito della caduta, necessitava "*momentaneamente*" di un'assistenza sulle 24 ore che il figlio, abitando lontano dalla madre e per motivi di lavoro, non poteva assicurarle; pertanto si richiedeva l'inserimento della danneggiata in un ricovero per anziani "*per il tempo necessario*" affinché potesse "*essere seguita correttamente nelle sue esigenze psicofisiche quotidiane, e di poter così tornare a vivere autonomamente nel proprio domicilio*".

Dal diario redatto a cura dei servizi sociali del comune di Garbagnate (doc. 8) si legge che nei giorni successivi all'incidente Michel Suscetta si era impegnato a cercare una struttura per il ricovero della madre insieme ai servizi sociali del Comune (25.5: "*Sento il figlio e gli invio con urgenza l'elenco che ho delle case di riposo. In più effettuo una ricerca in altri comuni e sia io che il figlio cominciamo una ricerca a tappeto*") ma che la soluzione trovata non era di gradimento alla madre, la quale preferiva organizzarsi per ricevere assistenza direttamente a domicilio (28.5: "*Mi dà la disponibilità all'inserimento immediato la rsa di Ippocrate di Milano. Comunico al figlio, ma mi dice che sua madre non vuole andare in rsa e si stanno organizzando per il domicilio*"). Pertanto è ragionevole ritenere che il sig. Suscetta Michel si sia assentato dal lavoro nei giorni immediatamente successivi al sinistro per occuparsi della madre ed organizzarle un'adeguata assistenza domiciliare, stante il rifiuto della danneggiata di farsi ospitare, temporaneamente, in un ricovero.

Tuttavia, non vi sono agli atti documenti che comprovino il danno patrimoniale, inteso pacificamente come depauperamento/diminuzione, economicamente rilevabile, del patrimonio, subito dall'attore a seguito del sinistro; le buste paga prodotte come doc. 4 sono incomplete e non mostrano la retribuzione effettivamente percepita da Suscetta nei mesi di maggio, giugno e luglio 2007, ma solamente la descrizione di alcune delle voci che la compongono; pertanto, alla luce della documentazione prodotta, non è possibile riscontrare alcuna diminuzione del patrimonio dell'attore a seguito del fatto illecito dedotto in causa. Inoltre occorre rilevare che:

- dalla lettura dell'ordine di servizio relativo al mese di maggio, mese dell'infortunio (doc. 4), si registra che Suscetta Michel, ancor prima dell'incidente del 23 maggio 2007, era solito usufruire di un giorno di permesso dopo il giorno di riposo stabilito per legge (alla voce "riposo1" segue sempre la voce "permesso");
- l'infortunio della madre, che ha dovuto indossare lo stivale gessato per quaranta giorni (quindi fino ai primi giorni di luglio), impedendole di assolvere autonomamente alle esigenze di vita quotidiana, non ha impedito a Michel Suscetta di svolgere pienamente i suoi incarichi di lavoro nel mese di giugno, chiedendo solo tre giorni di congedo parentale;
- non è possibile ascrivere il periodo di ferie tra il 22 ed il 31 luglio alle esigenze di assistenza alla madre, avendo quest'ultima rimosso lo stivale presumibilmente nei primi giorni di luglio, e di conseguenza non è possibile ascrivere al fatto illecito le minor ore di lavoro effettuate da Michel Suscetta nel mese di luglio;

- per assistere la madre, Michel Suscetta si è potuto avvalere di permessi e ferie retribuiti (come si evince dalla colonna competenze/ritenute delle buste paga prodotte in atti) senza subire alcuna diminuzione del proprio reddito;
- non vi sono prove in atti che Michel Suscetta abbia sostenuto le spese di cancelleria indicate negli scontrini prodotti come documento 6 né che tali spese siano riconducibili al sinistro dedotto in causa;
- mancano documenti relativi alle spese sostenute per gli spostamenti.

Per tali motivi, la domanda risarcitoria avanzata da Michel Suscetta non può trovare accoglimento.

Da accogliere, infine, la domanda di manleva formulata da Punto Service s.c.ar.l. nei confronti di Milano Assicurazioni sulla base della polizza prodotta in atti (doc. 1 fascicolo Punto Service), la cui operatività nel caso di specie non è stata contestata dalla compagnia di assicurazioni.

Tutto ciò premesso, il Tribunale:

- rigetta le domande svolte dagli attori nei confronti del Comune di Garbagnate in quanto non responsabile per i fatti dedotti in causa;
- accoglie la domanda svolta da Dolores Larreula nei confronti di Punto Service s.c.ar.l. in quanto responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c. per l'illecito commesso dalla propria dipendente Lorena Vasconez e si condanna la società cooperativa al pagamento di € 612,60 per interessi ed € 5.291,00 per capitale, oltre ad interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
- rigetta la domanda di Michel Suscetta nei confronti di Punto service s.c.ar.l. per mancanza di prova del danno dedotto in causa;
- accoglie la domanda di manleva di Punto Service s.c.ar.l. nei confronti di Milano assicurazioni spa, condannando quest'ultima a corrispondere a Punto Service quanto quest'ultima dovrà corrispondere a Dolores Larreula per capitale, interessi e spese.

In punto di spese di lite, si osserva quanto segue:

- Dolores Larreula e Michel Suscetta sono condannati in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Garbagnate, liquidate in dispositivo, stante il rigetto della loro domanda;
- Punto Service s.c.ar.l. è condannata a pagare a Dolores Larreula le spese di lite, liquidate in dispositivo;
- le spese tra Michel Suscetta Punto Service scarl possono essere compensate atteso che l'attività difensiva dispiegata per resistere alla domanda di Suscetta non ha inciso in modo significativo sul costo del processo per la terza;
- stante l'accoglimento della domanda di manleva formulata da Punto Service s.c.ar.l., Milano Assicurazioni è condannata a rimborsare le spese di lite sostenute da Punto Service, liquidate in dispositivo.

Le spese per la ctu sono poste definitivamente a carico di Milano Assicurazioni spa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Condanna Punto Service scarl a pagare a Dolores Larreula la somma di € 5.291,00 per capitale ed € 612,60 per interessi, oltre ad interessi al tasso legale sulla sola somma capitale dalla data della sentenza fino al saldo effettivo

Rigetta la domanda di Michel Suscetta.

Rigetta ogni domanda contro il Comune di Garbagnate Milanese

Condanna Milano Assicurazioni spa a pagare a Punto Service scarl tutto quanto quest'ultima pagherà in esecuzione della presente sentenza a Dolores Larreula per capitale, interessi e spese.

Condanna Punto Service scarl a rimborsare a Dolores Larreula le spese di lite, che si liquidano in € 250,00 per spese, € 2.100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a..

Condanna gli attori in solido a rimborsare al Comune di Garbagnate Milanese le spese di lite, che si liquidano in € 2.100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a..

Condanna Milano Assicurazioni spa a rimborsare a Punto Service scarl le spese di lite, che si liquidano in € 50,00 per spese, € 2.100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a..

Compensa interamente le spese processuali tra Michel Suscetta e Punto Service scarl.

Pone il costo della ctu medico legale interamente a carico di Milano Assicurazioni spa

Milano, 3 febbraio 2015

Il Giudice
Amina Simonetti